

Condizioni di servizio VAS

Soggetti coinvolti

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

l'autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

l'autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che esprime il parere motivato di concerto con il Ministro della Cultura;

la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di quanto stabilito nel decreto.

i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi.

Il parere motivato è il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

Finalità

Come stabilito nel decreto la valutazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Normativa regionale

Le Regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti lo svolgimento della VAS secondo quanto stabilito nella Direttiva VAS e nel D.lgs 152/06 e s.m.i.

Le azioni

Il processo di VAS previsto nella normativa si basa sulle seguenti fasi:

- Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell'ambito giuridico per il quale è prevista la VAS,
- Scoping, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione,
- Documentazione dello stato dell'ambiente, raccolta della base di conoscenze necessaria alla valutazione,
- Definizione dei probabili effetti ambientali significativi, generalmente espressi in termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi
- Informazione e consultazione del pubblico,
- Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione,
- Monitoraggio degli effetti del piano o programma.

Monitoraggio

Il **monitoraggio ambientale** assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Il **Repertorio della normativa in materia di VAS delle Regioni e Province Autonome** riporta un quadro delle Normative regionali di riferimento per l'applicazione della VAS.